

8/2014
01.07.16 (72)



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

ACCORDO QUADRO

tra

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale per gli Archivi

e

Italia Nostra

VISTO l'art. 118 della Costituzione;

VISTI il D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e la Legge 24 giugno 2013 con cui tale denominazione è mutata in "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., ed in particolare gli articoli 2 (*Patrimonio culturale*), 17 (*Catalogazione*), 111 (*Attività di valorizzazione*) e 118 (*Promozione di attività di studio e ricerca*);

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO l'Accordo per la promozione e l'attuazione del SAN tra il Ministro per i beni e le attività culturali, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia, il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sottoscritto in data 25 marzo 2010;

VISTA la realizzazione da parte della Direzione generale per gli archivi dei Portali tematici che consentono un più semplice accesso on line alla

documentazione di Archivi statali e non statali;

VISTO l'accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca per una maggiore diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole;

VISTA l'intenzione della Direzione generale per gli archivi di utilizzare i Portali tematici come possibili strumenti didattici per favorire l'accesso di docenti e studenti al patrimonio documentario del nostro Paese;

VISTO l'interesse di Italia Nostra ad avviare una collaborazione con la Direzione generale per gli archivi per sostenere e promuovere una più approfondita conoscenza degli archivi in ambito scolastico;

PREMESSO CHE

- la Direzione Generale per gli archivi, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera e) del DPR 233 del 26 novembre 2007, elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche e che ai sensi dell'art. 9 comma 4 la medesima Direzione Generale per gli Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione ed aggiornamento;
- Italia Nostra, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto associativo promuove attività volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale;

CONSIDERATA

- la necessità di favorire lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo

degli Archivi, per la descrizione in formato digitale del patrimonio archivistico nazionale, allo scopo di garantire alla comunità nazionale e internazionale:

- il costante accrescimento dei contenuti del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) e dei Portali tematici;
- la più ampia conoscenza del patrimonio culturale italiano, scientifico e sociale, nel rispetto degli standard internazionali e nazionali prescelti sulla base di quanto indicato all'art. 17 comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
- l'unitarietà di indirizzo e l'omogeneità dei servizi offerti ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale in rete;
- l'incremento della digitalizzazione del patrimonio culturale;
- iniziative di collaborazione per la sostenibilità e la divulgazione del SAN e dei Portali tematici;

CONSIDERATO CHE

il progetto SAN, sviluppato a cura e spese della Direzione generale per gli Archivi, è aperto alla partecipazione attiva e alla collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri e con organismi internazionali e sostiene lo sviluppo e la diffusione dei propri contenuti a un'utenza la più vasta possibile;

TUTTO QUANTO VISTO, PREMesso E CONSIDERATO

L'anno 2014, nel mese di marzo, nel giorno diciotto

tra

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione generale per gli Archivi (in seguito Direzione Generale) C.F. 80222830582 nella persona

del Direttore generale per gli Archivi ad interim dott.ssa Rossana Rummo,
domiciliata per la carica presso la sede della Direzione Generale in via Gaeta
8/a Roma;

e

Italia Nostra (in seguito IN), C.F.. 80078410588 nella persona del dott.
Marco Parini, domiciliato per la carica presso la sede di IN, via Liegi, 33,
Roma.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Articolo 2 – Oggetto

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la collaborazione di IN ai Portali
tematici della Direzione Generale al fine di promuovere una serie di
iniziative, volte a garantire una maggiore conoscenza e divulgazione dei loro
contenuti.

Art. 3 - Modalità di collaborazione

Al fine di garantire la realizzazione dell'obiettivo indicato nell'art. 2 si
attiveranno le seguenti iniziative:

- incontri con docenti sia a livello nazionale che locale in cui funzionari
dell'Amministrazione archivistica provvederanno a illustrare le
funzionalità dei Portali tematici e le loro potenzialità come strumenti
didattici;
- percorsi elaborati, con l'ausilio dei docenti, da studenti delle scuole di
ogni ordine e grado in cui utilizzare i contenuti presenti nei Portali al fine

di renderli disponibili on line come contributo originale delle classi scolastiche.

Oltre alle forme riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini più idonei per il conseguimento dei fini oggetto del presente accordo.

Per ogni altra forma di collaborazione, fermo restando le disposizioni previste dal presente Accordo Quadro, saranno redatti atti esecutivi che regolamenteranno nel dettaglio la specifica attività.

La collaborazione tra le Parti non è da intendersi esclusiva. Queste, informandosene reciprocamente, potranno sottoscrivere altri accordi che non siano in contrasto con il presente atto, oppure proporre l'allargamento dell'accordo ad altri soggetti aventi analoghi fini istituzionali.

Articolo 4 – Riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente contratto e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente e in qualsivoglia altra forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte;
- non utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di averne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.

Le parti si danno atto, reciprocamente, che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto.

Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti che disciplinano la sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti il presente atto, nel rispetto reciproco della normativa di cui al D.Lgs 196/03.

I collaboratori esterni, siano essi singoli professionisti, operatori e/o società, comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti dovranno essere edotte ed acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e riservatezza ivi vigenti.

La parte ospitante si farà garante della riservatezza di tali soggetti.

Art. 5 - Utilizzo e pubblicazione dei risultati

Nell'ambito del presente protocollo di intesa, la Direzione Generale e IN si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati attraverso pubblicazioni, conferenze stampa, convegni, seminari, con modalità da concordarsi fra le parti.

Art. 6 - Diritti di proprietà intellettuale

Ferme restando la proprietà piena ed esclusiva della Direzione Generale sui propri Portali, i risultati ottenuti prodotti ai sensi del presente Accordo Quadro e dei successivi Atti Esecutivi saranno di piena proprietà della Direzione Generale e di IN con ampia facoltà, per entrambi, di utilizzazione degli stessi per i propri fini istituzionali, compresa la loro commercializzazione, garantendo in ogni caso l'indicazione della proprietà congiunta dei dati e/o database.

La cessione a terzi dei dati prodotti potrà essere effettuata, a cura della Direzione Generale e di IN, secondo la normativa vigente in materia di ciascun Ente.

Quanto sopra previsto vale anche per gli eventuali risultati non attinenti all'oggetto principale dell'attività di collaborazione o inizialmente non previsti, purché siano stati raggiunti in conseguenza o in relazione alle iniziative promosse nell'ambito del presente accordo.

Art. 7 - Durata

Il presente Accordo quadro ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula. Non è ammesso il tacito rinnovo. Il presente atto potrà essere rinnovato previo accordo fra le parti.

Art. 8 - Rescissione

Ciascuna della Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alle controparti con lettera raccomandata A.R.

Art. 9 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto. Nel caso in

cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di Roma quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

Art. 10 - Disposizioni generali

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86.

Articolo 11 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore generale per gli archivi Il Presidente di Italia Nostra

(dott.ssa Rossana Rummo)

(dott. Marco Parini)

